

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1315 del 14/03/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: TENUTA PERNICE SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: "COLTIVAZIONE DI UVA E PRODUZIONE DI VINO" SVOLTA IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, LOCALITA' PERNICE, N. 283, FRAZ. CASTELNUOVO VAL TIDONE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1337 del 13/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici MARZO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: TENUTA PERNICE SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ: "COLTIVAZIONE DI UVA E PRODUZIONE DI VINO" SVOLTA IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, LOCALITÀ PERNICE, N. 283, FRAZ. CASTELNUOVO VAL TIDONE

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1269 del 20/06/2014, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Suap del Comune di Borgonovo con provvedimento conclusivo n. 3/14, prot. Suap n. 6294 del 01/07/2014, in favore della ditta "TENUTA PERNICE SOCIETA' AGRICOLA" (P.IVA 01465580338) per l'attività di "coltivazione di uva e produzione di vino", svolta in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Pernice n. 283, Frazione Castelnuovo Val Tidone (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Corniolo";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Borgonovo Val Tidone, acquisita al prot. ARPAE n. 194587 del 25/11/2022, è

stata presentata dalla Ditta "TENUTA PERNICE SOCIETA' AGRICOLA", (P.Iva 01465580338), l'istanza finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "coltivazione di uva e produzione di vino", svolta in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Pernice n. 283, Frazione Castelnuovo Val Tidone (che è anche sede legale), relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Corniolo" (*modifica sostanziale*);
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico (*proseguimento senza modifica*);

- con nota prot. n. 200571 del 06/12/2022 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 207687 del 20/12/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento dell'istanza;

Considerato che:

- con nota prot. n. 5413 del 12/01/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 6457 del 13/01/2023 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 16254 del 30/01/2023, questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 24506 del 10/02/2023 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 28222 del 16/02/2023 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 14 del 06/03/2023 Sinadoc 38416/2022) risulta che:

- l'istanza di modifica sostanziale di AUA è stata presentata per:
 - la realizzazione di altri due scarichi in corpo idrico superficiale (S1 di acque reflue domestiche e S2 di acque reflue industriali) in aggiunta a quello esistente (ora denominato S3) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - l'implementazione del sistema di trattamento dello scarico S3, di acque reflue domestiche, che sarà dotato di pozzetto degrassatore e nuovo filtro percolatore;
- pertanto, a seguito di tale modifica sostanziale, presso l'insediamento saranno presenti n° 3 scarichi come di seguito classificati:
 - scarico S1 di acque reflue domestiche, derivanti dal servizio igienico del capannone adibito alla lavorazione dell'uva e produzione vini (fabbricato 2), trattate mediante un impianto, avente una potenzialità pari a 2 A.E., costituito da una fossa Imhoff, un pozzetto degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico. Tale scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" recapitante nel Rio Canalone afferente al Rio Grande;
 - scarico S2 di acque reflue industriali, derivanti dalla piazzola di lavaggio esterno dei mezzi in uso alla Ditta, trattate mediante un impianto costituito da dissabbiatore, disoleatore gravitazionale e pozzetto oleoassorbente. Tale scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" recapitante nel Rio Canalone afferente al Rio Grande;
 - scarico S3 di acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici del fabbricato 1 adibito ad ufficio e ad abitazione (carico organico pari a 8 A.E.), trattate mediante un impianto, avente una potenzialità pari a 8 A.E., costituito da n° 2 fosse Imhoff, un pozzetto degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico. Tale scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo privato" afferente al Rio Corniolo;
- il pozzetto di campionamento fiscale per lo scarico S2, ubicato immediatamente a valle del sistema di trattamento, è individuato con la sigla PI nella Tavola 01 "Planimetria generale dello stabilimento con indicazione delle condotte fognarie" del 02/02/2023 trasmessa con le integrazioni;
- le acque meteoriche vengono allontanate in compluvi naturali immettendosi nelle succitate reti di scarico a valle dei rispettivi pozzetti di ispezione/prelievo fiscale indicati con PP per gli scarichi S1 e S3 e con PI per lo scarico S2;
- la ditta, ai sensi dell'art. 44, comma 4 del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, rientra nelle aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue di lavorazione non rilevanti dal punto di vista ambientale, come certificato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) presentata dalla ditta in data 13/05/2022 prot. n. 80586 (pratica Sinadoc n. 19722/2022), in applicazione dell'art. 56 del

medesimo Regolamento;

- il refluo generato dalle attività di lavorazione uva/produzione vini e di lavaggio attrezzature, svolta all'interno del fabbricato 2, viene convogliato e raccolto all'interno di n° 2 vasche di decantazione (D2 e D1) e successivamente in una cisterna (avente un volume di circa 25 mc) per poi essere utilizzato in agricoltura, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dalla Ditta con la suddetta nota prot. n. 80586/2022;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 37854 del 02/03/2023 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza e Castel San Giovanni: parere favorevole con prescrizioni, relativamente allo scarico S2 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" recapitante nel Rio Canalone afferente al Rio Grande;
- nota prot. n. 36771 del 01/03/2023 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza e Castel San Giovanni: parere favorevole con prescrizioni, relativamente agli scarichi S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" recapitante nel Rio Canalone afferente al Rio Grande ed S3 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo privato" afferente al "Rio Corniolo";
- nota prot. n. 2658 del 02/03/2023, acquisita al prot. Arpae n. 37479 in pari data, (come rettificata con nota prot. n. 2830 del 06/03/2023, acquisita al prot. Arpae n. 39714 in pari data) - Comune di Borgonovo Val Tidone: parere favorevole al rilascio dell'AUA, per quanto concerne gli scarichi S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" recapitante nel Rio Canalone afferente al Rio Grande ed S3 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo privato" afferente al "Rio Corniolo";

Atteso altresì che:

- l'Azienda USL di Piacenza, convocata alla Conferenza dei Servizi con la suddetta nota prot. n. 6457 del 13/01/2023, non ha trasmesso le proprie determinazioni (valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza in ordine allo scarico S2 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, come previsto dalla nota prot. n. 6730/2016 ad oggetto "Adeguamento procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015"), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1269 del 20/06/2014- in favore della ditta "TENUTA PERNICE SOCIETA' AGRICOLA", (P.Iva 01465580338), per l'attività di "coltivazione di uva e produzione di vino", svolta in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Pernice n. 283, Frazione Castelnuovo Val Tidone (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

- per gli scarichi S1 di acque reflue domestiche ed S2 di acque reflue industriali entrambi in corpo idrico superficiale “canale di scolo intubato” recapitante nel Rio Canalone afferente al Rio Grande ed S3 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale “canale di scolo privato” afferente al “Rio Corniolo”;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di stabilire, per quanto concerne gli scarichi S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale “canale di scolo intubato” recapitante nel Rio Canalone afferente al Rio Grande ed S3 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale “Rio Corniolo”, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con il parere favorevole al rilascio dell'AUA del Comune di Borgonovo Val Tidone, (nota prot. n. 2658 del 02/03/2023, acquisita al prot. Arpae n. 37479 in pari data, come rettificata con nota prot. n. 2830 del 06/03/2023, acquisita al prot. Arpae n. 39714 in pari data);

3. di impartire, per gli scarichi S1 di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale “canale di scolo intubato” recapitante nel Rio Canalone afferente al Rio Grande ed S3 di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale “canale di scolo privato” afferente al Rio Corniolo, le seguenti **prescrizioni**:

a) prima dell'attivazione dello scarico S1 dovranno essere installati il previsto pozzetto degrassatore ed il filtro percolatore. Dell'avvenuta installazione dovrà esserne data comunicazione ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Borgonovo Val Tidone;

b) entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di AUA, dovrà essere adeguato alla Normativa Vigente in materia, l'impianto di trattamento esistente a servizio dello scarico S3, mediante l'installazione di un pozzetto degrassatore e di un filtro percolatore. Dell'avvenuta installazione dovrà esserne data comunicazione ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Borgonovo Val Tidone;

c) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima depurativa prevista per gli impianti di trattamento dei reflui;

d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento ed il controlavaggio dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;

e) i pozzetti d'ispezione posti prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;

4. di stabilire, per lo scarico S2 di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale “canale di scolo intubato” recapitante nel Rio Canalone afferente al Rio Grande, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti indicati nella Tabella 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in acque superficiali;

5. di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale “canale di scolo intubato” recapitante nel Rio Canalone afferente al Rio Grande, le seguenti **prescrizioni**:

a) prima dell'attivazione dello scarico S2 dovrà essere installato il previsto pozzetto con filtro in materiale oleoassorbente. Dell'avvenuta installazione dovrà esserne data comunicazione ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Borgonovo Val Tidone;

b) i volumi di acque reflue da depurare avviati agli impianti di trattamento non devono in alcun caso risultare superiori alla massima potenzialità depurativa prevista per gli stessi;

c) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulla rete di raccolta delle acque di scarico, compreso quello atto ai prelievi di legge, devono essere sempre accessibili. In particolare il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;

d) le reti fognarie devono essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;

e) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi

di trattamento, prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. In particolare, al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa, dovranno essere asportati periodicamente i fanghi provenienti dall'impianto di depurazione e dovrà essere verificato con regolarità il funzionamento del filtro a coalescenza, provvedendo, all'uopo, all'eventuale sostituzione dello stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST), e al Comune di Borgonovo V.T., indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4 ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;

6. di impartire, per i suddetti tre scarichi S1 (acque reflue domestiche), S2 (acque reflue industriali) e S3 (acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale, le seguenti **prescrizioni**:

i) le aree interessate dagli impianti di trattamento delle acque reflue (industriali, e domestiche) devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;

ii) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non devono creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

iii) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Borgonovo V.T., ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

7. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti
- l'installazione di idonei sistemi di trattamento delle acque è consentita previa presentazione di pratica edilizia CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata), ai sensi della LR n. 15/2013, come stabilito dal Comune con la suddetta nota prot. n. 2830 del 06/03/202;

6. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Borgonovo Val Tidone, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei

lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.